

CIG in deroga e controllo sui limiti settimanali

*L'Inps, con il **messaggio n. 5810 del 18 settembre 2015**, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti massimi di concessione del trattamento di CIG in deroga, con particolare riferimento alla nuova funzione di controllo nella procedura di gestione dei provvedimenti concessori "Sistema Unico" in caso di superamento teorico del limite calcolato in settimane.*

.....

In premessa l'Istituto ricorda in particolare che il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che regola i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, all'articolo 2, commi 9 e 10 prevede che i limiti di durata massima del trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta siano pari a 11 mesi nell'arco dell'annualità 2014 e a 5 mesi nell'arco dell'annualità 2015.

L'Inps con il messaggio in oggetto fa presente che la prestazione di cassa integrazione è istituzionalmente espressa in settimane e che, di conseguenza, la procedura "Sistema Unico" ha convertito il periodo previsto in settimane:

- il limite degli 11 mesi è pari a 48 settimane e il limite dei 5 mesi è pari a 22 settimane

Poiché l'articolazione delle settimane cambia in funzione dei periodi di intervento richiesti, se la procedura stessa rileva il superamento teorico del limite calcolato in settimane, potrebbe generarsi un "blocco delle autorizzazioni", anche nel caso in cui non sia stato superato il limite massimo di mensilità previsto.

Spetta alle Direzioni Regionali verificare che l'insieme dei periodi concessi dalla Regione non superi i limiti temporali previsti dal decreto in argomento (11 mesi nell'arco dell'annualità 2014 e 5 mesi nell'arco dell'annualità 2015), e che, a prescindere dal computo delle settimane, l'insieme dei periodi indicati in domanda sia comunque conforme a quanto disposto dal decreto riguardo al limite mensile.